



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTO

In data 22.07.2023 alle ore 18.00, in prima convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione La Casa de Rustell, in Bussi Sul Tirino (PE), Via Don Panfilo Caracciolo 36, presso la sede sociale.

L'Assemblea è stata indetta con regolare avviso scritto del 04.07.2023 fatto pervenire con comunicazione, via posta elettronica.

Sono presenti

1. il Presidente Luca Di Carlo nato a Popoli (PE) il 26/03/1993, residente in Via Thaon di Revel n°30, Pescara (PE); C.F. DCR LCU 93C26 G878U

nonché personalmente i seguenti associati:

2. Luca Angelucci nato ad Ortona (CH) il 11/04/1992, residente in Via del Santuario 145, Pescara (PE); C.F. NGL LCU 92D11 G141D;
3. Carmine Rossi nato a Popoli (PE) il 03/06/1990, residente in Via Rocco Carabba n°18 sc. B int. 12, Pescara (PE); C.F. RSS CMN 90H03 G878L;
4. Fabio Calabretta nato a Sondrio (SO) il 30/08/1993, residente in Corso Indipendenzan.6, Milano (MI); C.F. CLB FBA 93M30 I829N;
5. Giovanni di Sipio nato Chieti (CH) il 16/05/1992, residente in Via Santo Stefano n.94, Ripa Teatina (CH); C.F. DSP GNN 92E16 C632K;
6. Giovanni De Vincenzo nato a Campobasso (CB) il 17/05/1991, residente in Piazza della Vittoria n.14, Campobasso (CB); .C.F. DVN GNN 91E17 B519Q;
7. Enzo de Luca nato a Guardiagrele (CH) il 23/02/1989, residente in via 8 Marzo n. 5, Pescara (PE) C.F. DLC NZE 89B23 E243Q;
8. Valerio Di Fonso nato a Sulmona (AQ), il 23/06/1993, residente in via Dalmazia n 13 Sulmona (AQ); C.F. DFNVLR93H23I804E

per complessivi n. 8 soci presenti su un totale di n. 8 soci iscritti aventi diritto di voto alla data odierna.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Signor **Di Carlo Luca** il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor **Angelucci Luca**.



LA CASA DE RUSTELL

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, Luca Di Carlo, illustra all'Assemblea l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al Codice del Terzo settore al fine di adottare la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) e potersi iscriversi regolarmente nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione del nuovo Statuto così come modificato e in merito alle modifiche apportate ai fini della conformità con la normativa del Terzo settore.

Apertasi la discussione, i soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta.

L'Assemblea con voto unanime delibera:

- Di modificare il testo di Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- Di modificare la denominazione sociale da "Assoziazione La Casa de Rustell" a "La Casa de Rustell APS".

L'Assemblea, sempre con voto unanime e dopo che ne è stata data integrale lettura, approva il nuovo Statuto Sociale aggiornato, il quale allegato al presente atto ne forma parte integrante.

La Casa de Rustell APS

C.F. 91171200685

casaderustell@gmail.com

www.casaderustell.it



LA CASA DE RUSTELL

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante Luca Angelucci

Luca Angelucci

Il Presidente dell'Associazione Luca Di Carlo

Luca Di Carlo

I soci presenti

Carmine Rossi

Carmine Rossi

Fabio Calabretta

Fabio Calabretta

Giovanni Di Sipio

Giovanni Di Sipio

Giovanni De Vincenzo

Giovanni De Vincenzo

Enzo De Luca

Enzo De Luca

Valerio Di Fonso

Valerio Di Fonso



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"La Casa de Rustell APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

É costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "La Casa de Rustell Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "La Casa de Rustell APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in Bussi Sul Tirino (PE), all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in via Don Panfilo Caracciolo n. 36 CAP 65022.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed eventualmente "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettera:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- Promuovere e valorizzare la Regione Abruzzo e i suoi prodotti tipici attraverso tutte le forme comunicative.
- Stipulare accordi di Convenzioni con altri Enti, liberi professionisti, società ecc. finalizzate a garantire sconti e agevolazioni ai Soci e la massima interazione degli stessi con il territorio e quanto ha da offrire.
- Organizzare manifestazioni culturali, sportive, spettacoli ed eventi anche al fine di autofinanziarsi;
- Organizzare e promuovere attività di turismo sociale, culturale e artistico per la realizzazione delle finalità associative.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (D.Lgs. 117/2017 , articolo 6). La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità'.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - I SOCI



Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- associazioni di promozione sociale;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all' Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee e votare sui punti all'ordine del giorno;

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione e con possibilità di ottenerne copia a proprie spese;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti a:

rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e/o di revisione legale (se istituiti).

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante (lettera, mail, avviso affisso nella sede associativa). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

E' possibile intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

Approvare il bilancio;

Eleggere e per conseguenza nominare o revocare i componenti degli organi sociali;

Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;

Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su ogni altro argomento attribuitole da altre norme del presente statuto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;

Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera in ogni caso con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:



- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare su ogni altra materia attribuitagli da altre norme del presente statuto;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente, il segretario e il tesoriere.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, da 3 a 11, determinati nel numero e eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I Consiglieri dell'Organo di Amministrazione possono dimettersi mediante dichiarazione a verbale del Consiglio sottoscritta ovvero mediante comunicazione scritta all'associazione. Cessano dall'incarico, oltre che per dimissioni e decorso del termine del mandato, anche per decesso e eventuale espulsione quali soci dell'associazione. Qualora nel corso del mandato venga meno uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione lo stesso viene integrato con il primo dei non eletti nella elezione precedente, ovvero, in mancanza viene convocata senza ritardo l'Assemblea per l'elezione del/dei componenti mancanti che restano in carica fino al termine del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. Qualora decadano per qualsiasi ragione più della metà dei componenti dell'Organo di Amministrazione viene convocata senza ritardo l'Assemblea per l'elezione completa di un nuovo Organo, che avrà mandato triennale.

L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato almeno 5 giorni prima della data della seduta mediante affissione di avviso presso la sede sociale e contestuale comunicazione mediante lettera o email o altro mezzo telematico contenente l'ordine del giorno.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' possibile intervenire alle sedute mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 9 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Stipula i contratti ed assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo consiglio direttivo utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali. Il tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'associazione. Le due cariche possono essere attribuite ad un unico componente del consiglio direttivo.

I consiglieri ai quali le cariche di cui al presente articolo sono attribuite dall'Organo di Amministrazione possono rimetterle al medesimo Organo tramite comunicazione scritta. L'Organo di amministrazione provvederà a nuova elezione della carica dimissionaria, sempre nel suo seno e con mandato pari a quello dell'Organo in carica.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da eleggersi dall'Assemblea generale dei Soci quando ne ricorra la necessità.

I Probiviri dureranno in carica il tempo necessario alla definizione della controversia, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

L'Associazione, tramite il suo Organo di Amministrazione, potrà attribuire cariche e/o nomine a titolo di mera onorificenza, senza poteri effettivi, se non di tipo consultivo, a persone che si siano distinte nella materia delle attività di cui l'associazione si occupa.

Art. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

raccolte fondi;

entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

ART. 14- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti disposizioni legislative in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Chieti
 Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il 25 LUG 2023
 al n. 269 serie 3
 Versamento di € effettuato il



Il funzionario Jessica D. Bartolomeo (*)
 (*) Firma sul copia del Direttore Provinciale Marco Di Pasquale
 O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2388/20 del 01 settembre 2020